

## IAS 19 E 37 - IFRS 2 - FAS 87

Con l'emanazione del regolamento europeo CE 1606/2002 (recepito in Italia con il D.lgs n° 38 del 25 febbraio 2005 artt. dall'1 al 4) tutte le Società appartenenti agli Stati Membri dell'Unione quotate nei mercati regolamentati, a partire dal 1° gennaio 2005 sono obbligate a redigere i propri bilanci secondo i principi IAS (*International Accounting Standards*) ora IFRS (*International Financial Reporting Standards*) emanati dallo IASB (*International Accounting Standard Board*).

Tali Società hanno inoltre la facoltà, sempre a partire dal 2005, di adottare gli standard internazionali di cui sopra anche come *local gaap*.

Si sottolinea infine come l'applicazione degli standard internazionali non possa prescindere dal bilancio 2004, in quanto si devono predisporre tutti i dati comparativi (2004 vs 2005)

In Italia sono obbligati a recepire i suddetti standard internazionali:

1. le Società quotate e le controllate (italiane ed estere) che rientrano nel bilancio consolidato;
2. le Banche e le Assicurazioni che rientrano nella vigilanza Banca D'Italia ed Isvap;
3. Le Società che emettono strumenti finanziari;
4. Società che predispongono il bilancio consolidato, diverse da quelle di cui al punto 1 e da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata secondo i dettami dell'art. 2453 bis del Codice Civile

Per quanto riguarda invece le Società quotate nei mercati americani, gli standard da adottare per i bilanci sono i così detti US GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*).

Dal punto di vista strettamente tecnico-attuariale le problematiche che sono sorte con l'applicazione dei suddetti standard sono concentrate nell'area dei così detti *Employee benefits* e più precisamente nei benefici a prestazioni definite.

SAVA S.r.l.  
Iscritta Registro Imprese  
Trieste n° 01112860323  
Cap.Soc. 10.000,00 €

Sede Legale  
TRIESTE  
34122 – Via San Lazzaro, 2  
Tel +39 040 361703  
Fax +39 040 3720432

MILANO  
20121 – Corso Matteotti, 8  
Tel/Fax +39 02 76317040

attuari@studio-visintin.it  
www.studio-visintin.it

## IAS 19

Lo IAS 19 disciplina la rendicontazione contabile della maggior parte dei benefici che le Società hanno introdotto a favore dei propri dipendenti e che garantiscono l'erogazione di prestazioni di qualsiasi natura, coincidente o successiva alla cessazione dal servizio.

L'obiettivo specifico di tale principio è quello di far sì che i costi relativi alle prestazioni siano riconosciuti dalla società nel periodo in cui tali prestazioni vengono maturate e non nel momento in cui sono (o potrebbero essere) erogate.

Le prestazioni garantite a favore dei dipendenti sono suddivise in cinque categorie ed ogni categoria ha una propria modalità di rendicontazione.

Più in dettaglio le categorie identificate sono le seguenti:

1. prestazioni di breve termine garantite a favore dei dipendenti in servizio entro i dodici mesi successivi alla fine del periodo in cui il dipendente ha prestatato il relativo servizio (*salari, bonus, oneri sociali, etc.*);
2. prestazioni garantite successivamente alla cessazione dal servizio (*pensioni, incentivi differiti, etc.*);
3. prestazioni di lungo termine (diverse da quelle che possono essere incluse nelle altre categorie) garantite a favore dei dipendenti in servizio dopo i dodici mesi successivi alla fine del periodo in cui il dipendente ha prestatato il relativo servizio (*incentivi all'esodo, indennità sostitutiva di preavviso, retribuzioni differite, etc.*);
4. prestazioni garantite alla cessazione dal servizio a seguito di:
  - una decisione della società di interrompere il rapporto di lavoro prima della data in cui il dipendente avrebbe raggiunto i requisiti per il pensionamento di vecchiaia;
  - una decisione del dipendente di presentare volontariamente le dimissioni in coincidenza con l'erogazione di tali prestazioni; (*TFR, piani previdenziali/assistenziali a prestazioni definite, piani previdenziali/Assistenziali a contribuzione definita*)
5. prestazioni garantite sotto forma di partecipazioni azionarie a fronte delle quali possono verificarsi le seguenti situazioni:
  - i dipendenti hanno la possibilità di ricevere strumenti finanziari di natura azionaria (emessi dalla società o dalla sua controllante);
  - l'obbligazione della società nei confronti del dipendente dipende dal valore futuro degli strumenti finanziari di natura azionaria emessi dalla società medesima.

(*Stock options, Stock grant, etc.*).

Lo IASB nel dicembre 2004 ha emanato lo standard IFRS 2 che prevede per i benefici rientranti nella suddetta categoria la valutazione finanziaria di dette prestazioni secondo il principio del "Fair Value".

Nel mercato italiano il beneficio di maggior rilievo che deve essere calcolato secondo i suddetti standard è il TFR.

Su tale beneficio nel recente passato, in ambiti non attuariali, si è molto discusso in merito all'applicabilità o meno dello IAS 19 (OIC, Assonime, etc.), ma alla fine si è fatta chiarezza (vedasi p.es il Documento di ricerca n° 81 di Assirevi, la Guida operativa OIC per la transizione agli IAS/IFRS e soprattutto il documento D9 dell'IFRIC), ribadendo l'applicabilità dello IAS 19 e la necessità dell'intervento dell'Attuario per la valutazione delle passività da riconoscere a stato patrimoniale ed a conto economico.

Nello specifico le suddette valutazioni hanno per oggetto la proiezione del TFR per stimare l'ammontare da pagare al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e la successiva attualizzazione utilizzando il "*project unit credit method*", sulla base dei dati forniti dalla Società committente alle diverse scadenze di bilancio.

Il calcolo riguarda solo il TFR già maturato in corrispondenza delle scadenze di bilancio, considerando le caratteristiche del personale interessato (età, sesso, incrementi salariali futuri, turn over aziendale o di settore, etc.); ciò permette di proiettare coerentemente il TFR, valutando la durata residua dei rapporti di lavoro per persona.

## IFRS 2

L'IFRS 2 norma la valutazione e contabilizzazione dei benefici ai dipendenti (o terzi) tramite l'assegnazione di *Stock options*, *Stock grant*, etc, (*share based payments*), a fronte di beni e servizi forniti da questi ultimi.

Esso prevede tre categorie di benefici:

1. *equity settled share based payment*: erogazione di strumenti rappresentativi di capitale (*stock options*);
2. *cash settled share based payment*: azioni o strumenti rappresentativi di capitale della società con la quale quest'ultima regola le obbligazioni contratte con i fornitori di beni e servizi;
3. come corrispettivo dei beni e servizi acquisiti da un terzo, le controparti (Società e terzo) possono concludere la transazione tramite emissione di strumenti rappresentativi di capitale; tale transazione può essere classificata come *cash settled share based payment* o *equity settled share based payment* o a seconda che la Società abbia o meno contratto una obbligazione.

Dette valutazioni prevedono l'applicazione del concetto del *Fair Value*, che deve essere determinato in funzione ai valori di mercato degli strumenti rappresentativi di capitale che spesso però non sono disponibili in quanto le opzioni erogate hanno condizioni e termini diversi rispetto a quelle negoziate, quindi nella maggioranza dei casi si adotteranno metodologie e modelli finanziari atti a valutare dette opzioni in relazione a:

1. scadenza del piano;

2. criteri di esercitabilità dell'opzione;
  3. probabilità all'esercizio anticipato dell'opzione
- e quindi l'adozione di basi tecniche a valenza demografico-finanziaria.

Anche l'IFRS 2 è obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2005, ma solamente per i benefici erogati dopo il 7 novembre 2002 ad oggi ancora vigenti. Per gli eventuali benefici antecedenti tale data le singole Società hanno la facoltà e non l'obbligo di adottare i suddetti standard

#### FAS 87

Il FAS 87 (*Financial Accounting Standard* n° 87) è il principio previsto negli Stati Uniti d'America per la predisposizione dei bilanci tecnici dei Fondi Pensione a prestazione definita.

Dal punto di vista metodologico l'impostazione tecnico-attuariale è identica a quella prevista per lo IAS 19

#### IAS 37

La finalità dello IAS 37 è quella di assicurare che siano applicati agli accantonamenti e alle passività e attività potenziali appropriati criteri di rilevazione e di valutazione e che sia fornita nelle note al bilancio una informativa tale da poter mettere gli utilizzatori nelle condizioni di comprendere natura, data di sopravvenienza e importo degli stessi.

Lo IAS 37 norma i criteri di contabilizzazione e l'informativa relativa agli accantonamenti, attività e passività potenziali, eccetto:

- quelli risultanti dall'iscrizione in bilancio al *Fair Value* degli strumenti finanziari;
- quelli risultanti da contratti esecutivi, a eccezione del caso in cui il contratto sia oneroso (i contratti esecutivi sono contratti in cui entrambe le parti contraenti non hanno adempiuto a nessuno degli impegni previsti oppure hanno adempiuto ai propri impegni parzialmente e nella stessa misura);
- quelli derivanti nelle imprese assicurative dai contratti stipulati con i propri titolari di polizza;
- quelli già coperti da un altro Principio Contabile Internazionale.

Il Principio definisce gli accantonamenti come passività con scadenza o ammontare incerti e devono essere contabilmente rilevati se, e solo se:

- un'impresa ha un'obbligazione in corso (legale o implicita) quale risultato di un evento passato;
- è probabile (cioè è più verosimile piuttosto che il contrario) che per adempiere all'obbligazione si renderà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici;

- può essere effettuata una stima attendibile dell'importo derivante dall'adempimento dell'obbligazione. Il Principio fa notare che solo in casi estremamente rari non sarà possibile effettuare una stima attendibile.

Lo IAS 37 riguardo alle metodologie di stima, sancisce solamente un criterio, quello della “miglior stima dell’impegno economico” che in buona sostanza equivale al prezzo che la Società sosterebbe alla data di bilancio per estinguere l’obbligazione ovvero trasferirla a terzi.

Nell’effettuare tale stima, l’impresa deve considerare:

- rischi e incertezze (l’indeterminabilità non giustifica però la creazione di accantonamenti eccessivi o di una intenzionale sovrastima di passività);
- l’attualizzazione degli accantonamenti, facendo uso, laddove il valore del denaro sia rilevante, di un tasso (o tassi) di attualizzazione ante imposte che rifletta (riflettano) le valutazioni attualmente presenti sul mercato riguardanti il valore attuale del denaro e quei rischi specifici connessi alla passività che non sono stati riflessi nell’effettuazione della migliore stima della spesa. Se l’accantonamento viene attualizzato, il suo incremento dovuto al passare del tempo si rileva come un interesse passivo;
- situazioni future, quali modifiche normative e tecnologiche, nel caso in cui vi sia una indicazione sufficientemente obiettiva che queste si verificheranno;
- i proventi derivanti da una prevista dismissione di attività, anche se questa è strettamente collegata al fatto che dà luogo all’accantonamento.

Si definisce come passività potenziale:

- un’obbligazione possibile, che scaturisce da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solamente dal verificarsi o meno di uno o più fatti futuri e che non sono totalmente sotto il controllo dell’impresa;
- un’obbligazione attuale che scaturisce da eventi passati, ma non è rilevata perché:
  - ✓ non è probabile che per estinguere l’obbligazione sarà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici;
  - ✓ l’ammontare dell’obbligazione non può essere determinato con sufficiente attendibilità.

Un’impresa non deve rilevare a livello contabile alcuna passività potenziale. Deve, tuttavia, fornire informazioni in merito a esse, a meno che la probabilità di impiegare risorse atte a produrre benefici economici sia remota.

Il Principio definisce infine un’attività potenziale come una possibile attività che deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi o dal non verificarsi di uno o più eventi futuri incerti non pienamente sotto il controllo dell’impresa.

Anche in questo caso l’impresa non deve rilevare un’attività potenziale, ma deve fornire informazione della esistenza di un’attività potenziale allorquando sia probabile che ne risulteranno benefici economici.

Se la realizzazione di un ricavo è virtualmente certa, allora la relativa attività non è un’attività potenziale e la sua contabilizzazione è appropriata.

Di seguito le fasi principali attraverso le quali lo Studio predispone le valutazioni attuariali previste dagli standard internazionali di cui sopra:

1. analisi statistico/societaria;
2. analisi delle basi tecniche endogene alla Società;
3. proiezione sulla base di una serie di ipotesi finanziarie dei futuri benefici che dovranno essere erogati;
4. determinazione alla data della valutazione del valore attuale atteso dei futuri benefici, sulla base delle ipotesi demografico-finanziarie e della probabilità che ciascun beneficio ha di essere effettivamente erogato;
5. definizione della passività, individuando la quota del valore attuale atteso dei futuri benefici che si riferisce al servizio già maturato dal beneficiario alla data della valutazione, scisso tra quello maturato nel periodo di competenza rispetto al maturato in periodi precedenti;
6. individuazione, sulla base della passività determinata e dell'importo accantonato in bilancio, della passività <sup>1</sup> riconosciuta secondo i diversi standard internazionali.

Tutte le suddette fasi sono approfonditamente illustrate nelle relazioni tecniche che accompagneranno ogni singola valutazione. Inoltre lo Studio non si limita a fornire un solo scenario valutativo, ma una serie di output al variare delle principali ipotesi di calcolo.

Si precisa che i suddetti output sono elaborati tramite una serie di software di proprietà dello Studio; software estremamente flessibili ed atti a recepire in tempo reale le eventuali modifiche legislative ovvero i casi particolari delle singole Società.

Lo Studio si contraddistingue infine per un approfondito e costante colloquio professionale con il cliente in generale ed in particolare con le seguenti aree:

- personale - area preposta alla fornitura dei dati; a tal riguardo lo studio fornisce a tale area una serie di format al fine di facilitare la predisposizione dei dati di input;
- segreteria finanziaria – area preposta alla definizione del tasso di sconto;
- bilancio – area preposta alla contabilizzazione delle diverse voci (*Interest cost, Service cost, etc.*).

14 luglio 2006

---

<sup>1</sup> Oltre ad altre voci specifiche previste dagli standard internazionali (*Interest cost, Service cost, etc.*).